**Sud Africa, Johannesburg 07 - 11 settembre 2026**

# PADIGLIONE NAZIONALE A ELECTRA MINING 2026 di Johannesburg

ICE-Agenzia organizza la partecipazione collettiva italiana alla fiera ELECTRA MINING 2026, che si terrà a Johannesburg presso l'Expo Centre NASREC dal 7 all'11 settembre 2026. L'iniziativa rientra nell'attività promozionale prevista per l'anno 2026 a favore dei seguenti settori prevalenti: Mining, Electrical & Power, Automation & Control, Manufacturing & Local Manufacturing Expo e Transport & Logistics, a cui si aggiungono sezioni dedicate a componenti elettromeccanici, sicurezza sul lavoro, manutenzione e strumentazione di misura..

Le domande di adesione dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC a partire dalle ore 11:00 di lunedì 23 marzo ed entro le ore 18:00 di martedi 14 aprile 2026. La documentazione necessaria per la partecipazione sarà disponibile online contestualmente alla pubblicazione della presente comunicazione.

## PERCHE' PARTECIPARE

La manifestazione è tra le più importanti al mondo per il settore, con circa 40.000 visitatori e 1000 espositori. Negli ultimi 50 anni, la fiera si è accreditata come un importante punto di riferimento per le aziende produttive del settore interessate a incrementare le proprie esportazioni e rappresenta un'eccellente vetrina per presentare prodotti, servizi, tecnologie e prendere contatti con i principali canali distributivi dell'area.

In Sudafrica l'industria delle macchine minerarie, estrattive e da costruzione è complesso. La produzione nazionale si confronta con livelli elevati di importazioni determinate anche dal calo della competitività dei produttori nazionali rispetto a nazioni manifatturiere a basso costo come la Cina, nonchè dall'aumento del costo della fornitura di elettricità e della instabilità della sua erogazione nel Paese (soggetto a continui lockdown energetici), dalla bassa produttività, dall'aumento dei salari e dalla logistica relativamente costosa e inefficiente.

I primi 5 paesi partner del Sudafrica per le importazioni di macchine minerarie, estrattive e da costruzione sono Cina, Svezia, Regno Unito, Germania, Austria. L'Italia si colloca in 12a posizione (dati 2025).

Elettronica e Elettrotecnica - Contract e Building, Estrazione di Minerali Energetici, Estrazione di Minerali non Energetici, ESTRAZIONE DI MINERALI, Costruzioni, Infrastrutture, Logistica, Servizi di Ingegneria Integrata, LOGISTICA, SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA, COSTRUZIONI, Plurisettoriale, Beni A Tecnologia Avanzata, PLURISETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA AVANZATA,

Luogo:
Sud Africa, Johannesburg
Data Evento:
07 - 11 settembre 2026
Scadenza Adesioni:
03/07/2026
Data Pubblicazione: 23/03/2026
Siti Utili:

Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter

# Offerta ICE-Agenzia

La collettiva si estenderà su un'area espositiva di 7**2 mq** nella quale saranno ospitate un massimo di **12 aziende**.

L'offerta ICE include:

- postazione di circa 6 mq, adeguatamente allestita e arredata con tavolo, sedie, cestino portarifiuti e una presa elettrica;
Compatibilmente con le specifiche tecniche dello spazio allestito saranno previsti dei monitor per la trasmissione in loop di filmati aziendali ed istituzionali.
- inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
- realizzazione di un catalogo della collettiva italiana sulla piattaforma Fiera Smart 365;

- promozione della partecipazione italiana presso gli operatori del settore con azioni di comunicazione sui media e assistenza in fiera;

Rimangono a carico degli espositori le spese non espressamente indicate nel paragrafo precedente (viaggio, vitto, alloggio, spedizione campionario e/o materiale promo-pubblicitario, ecc.).

Prima di aderire all'iniziativa vi invitiamo a leggere attentamente le condizioni di rinuncia riportate nella sezione "Modalità di adesione" e, l'allegato "**Regolamento** per la partecipazione alle iniziative ICE".

**N.B. Qualora il numero di adesioni alla presente iniziativa sia inferiore a 5, quest'Ufficio si riserva, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, di rimodulare le modalità di attuazione o di valutare l'annullamento dell'iniziativa.**

## CONTATTI

**ICE-AGENZIA ROMA**

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

**UFFICIO BENI STRUMENTALI**

**Dirigente:** LUCA DURANTE
Riferimenti: **Aniello Fontana**
Email: a.fontana@ice.it
Tel: 0659927460

**ICE JOHANNESBURG**

ITALIAN TRADE COMMISSION 42, CHESTER ROAD
2193 PARKWOOD JOHANNESBURG - P.O. BOX 1261
2121 JOHANNESBURG
Direttore: GIOVANNI ATENA
Tel: 0027 11 8808383
Fax: 0027 11 8809040
johannesburg@ice.it

# Modalità di adesione

| | |
|---|---|
| Quota di partecipazione | 150,00+IVA / MQ |
| Imprese dei territori alluvionati di Calabria, Sicilia, Sardegna | Gratuito |

Le richieste di adesione saranno accolte **dalle ore 11:00 di lunedì 23 marzo alle ore 18:00 di martedi 14 aprile 2026**.

Per aderire:

1. Registrarsi nell'Area Clienti del sito ICE (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link: https://www.ice.it/it/area-clienti/login

2. Compilare la **Scheda di Adesione Online**

3 . **Inviare da PEC aziendale** a PEC **innovazione@cert.ice.it** la seguente documentazione:

**Scheda di adesione** timbrata e firmata a cura del legale rappresentante aziendale (il pdf viene generato al termine della compilazione online della scheda di cui sopra);

**Regolamento ICE-Agenzia** timbrato e firmato per accettazione a cura del legale rappresentante aziendale;

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà** che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy (vd. modello allegato) compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante.

Per le aziende che intendono beneficiare delle Misure di cui alla Delibera ICE n. 752/26 del 30/01/2026 recante “Misure straordinarie a sostegno delle imprese dei territori alluvionati di Calabria, Sicilia, Sardegna”, è necessario compilare e produrre idonea autocertificazione ai sensi del D.lgs. n. 445/2000, allegando la relativa dichiarazione sostitutiva allegata, firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Le domande di adesione potranno non essere accolte se:

incomplete;

pervenute in anticipo oppure oltre i termini indicati;

provenienti da aziende morose nei confronti di ICE-Agenzia, anche se presentate da organismi associativi.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

## SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le domande di adesione saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo delle PEC.

Gli spazi sono limitati e sarà cura dell'Agenzia ICE notificare l'ammissione ufficiale a mezzo PEC a conclusione della fase di raccolta delle adesioni, previa verifica della compatibilità del settore di attività e fino a esaurimento dell'area disponibile.

Nel caso in cui le adesioni eccedessero le disponibilità di posti assegnabili, verrà creata una lista d’attesa.

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE, l'espositore potrà rinunciare alla partecipazione fieristica inviando una comunicazione scritta a firma del legale rappresentante dell'azienda entro e non oltre i 10 giorni successivi la data di ricevimento della lettera di ammissione. La rinuncia dovrà essere inviata a mezzo PEC a innovazione@cert.ice.it

Alle aziende che rinunceranno oltre il termine indicato sarà richiesto il pagamento di:

una penale del 15% dell'ammontare dovuto rispetto al valore dello spazio assegnato, se lo stesso verrà riassegnato;

l'intero valore dello spazio assegnato qualora lo stesso non venisse riassegnato.

Ricordiamo che: per aderire è necessario GARANTIRE IL PRESIDIO DELLO STAND - anche attraverso propri agenti, distributori, rappresentanti o personale appositamente ingaggiato (es. hostess) - per tutto il periodo della fiera e che il mancato presidio equivarrà a rinuncia oltre i termini ai fini dell’applicazione della penale;

## INFO AGGIUNTIVE

in caso di "NO SHOW " in Fiera oltre all'applicazione della penale, le aziende potranno essere escluse da ulteriori future iniziative (art.4).



Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

# Scheda di adesione

**All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane**
Ufficio: **UFFICIO BENI STRUMENTALI**
Da inviare:
Att.ne: **Aniello Fontana**

**E' già cliente ICE? SI** ☐ **NO** ☐ **CODICE CLIENTE** _____

**Ragione sociale:** _____

**P.IVA:** _____ **Codice Fiscale:** _____

**Indirizzo:** _____

**Cap:** _____ **Città/Località:** _____ **Provincia:** _____

**Email:** _____ **Pec:** _____

**Sito Web:** _____

**Telefono:** _____ **Fax:** _____

## Fatturazione Elettronica B2B (adempimento alla normativa in vigore dal 1/01/19)

**Codice di destinazione:** _____

**PEC:** _____

## Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

**Codice IPA (laddove disponibile):** _____

**Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI** ☐ **NO** ☐

**Persona da Contattare:** _____ **Qualifica:** _____

**Email:** _____ **Telefono:** _____

| **N.DIPENDENTI** | **FATTURATO ANNUO (in €)** | **FATTURATO EXPORT (in €)** |
|---|---|---|
| ☐ Fino a 2 | ☐ inferiore a 250.000 | ☐ inferiore a 75.000 |
| ☐ da 3 a 9 | ☐ da 250.000 a 500.000 | ☐ da 75.000 a 250.000 |
| ☐ da 10 a 19 | ☐ da 500.000 a 2,5 mln | ☐ da 250.000 a 750.000 |
| ☐ da 20 a 49 | ☐ da 2,5 a 5 mln | ☐ da 750.000 a 2,5 mln |
| ☐ da 50 a 99 | ☐ da 5 a 15 mln | ☐ da 2,5 a 5 mln |
| ☐ da 100 a 499 | ☐ da 15 a 25 mln | ☐ da 5 a 15 mln |
| ☐ oltre 499 | ☐ oltre 25 mln | ☐ oltre 15 mln |

**LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E':**

# Scheda di adesione

**All' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane**
Ufficio: **UFFICIO BENI STRUMENTALI**
Da inviare:
Att.ne: Aniello Fontana

INIZIATIVA: **PADIGLIONE NAZIONALE ALLA ELECTRA MINING 2026**

LUOGO: **Sud Africa Johannesburg** DATA: **07 - 11 settembre 2026** SCADENZA: **14 aprile 2026**

**Quota di partecipazione:**

| | |
|---|---|
| ☐ **Quota di partecipazione** | 150,00+IVA / MQ |
| ☐ **Imprese dei territori alluvionati di Calabria, Sicilia, Sardegna** | Gratuito |

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate
Settore di appartenenza: _____

**Il ns. rappresentante in loco è** (nome, indirizzo, localita', telefono, fax): _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 8). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 8).

Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 13)

**Data:**_____/_____/_____**Firma e timbro del legale rappresentante:**

_____

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 4,5,6,7,8,13,14,20 del regolamento generale.

**Data:**_____/_____/_____**Firma e timbro del legale rappresentante:**

_____

☐ **Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di seguito riportata riguardante il trattamento dei dati personali ed autorizzo al trattamento rispetto alla finalità indicata.**

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

**Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.**

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

## ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE- Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso,con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 "AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA", ART. 8 "PAGAMENTI E RIMBORSI", ART. 13 "RINUNCE", ART. 14 "RECLAMI", ART. 15 "AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ", ART. 16 "TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI", ART. 17 "ASSICURAZIONE", ART. 18 "ORGANIZZAZIONE VIAGGI", ART. 19 "PERSONALE PER LO STAND" e ART. 20 "FORO COMPETENTE".

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

_____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

_____

_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

## DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.
I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link https://www.ice.it/it/privacy

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# DICHIARAZIONE DI INTENTO

*L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.*

*L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.*

*Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.*

*Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.*

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

**Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.**

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3. In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

## ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE- Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso,con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole vessatorie contenute in ART. 7 "AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA", ART. 8 "PAGAMENTI E RIMBORSI", ART. 13 "RINUNCE", ART. 14 "RECLAMI", ART. 15 "AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ", ART. 16 "TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI", ART. 17 "ASSICURAZIONE", ART. 18 "ORGANIZZAZIONE VIAGGI", ART. 19 "PERSONALE PER LO STAND" e ART. 20 "FORO COMPETENTE".

**Data** _____ **Firma e timbro del Legale Rappresentante**

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

_____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa (indicare nome-luogo e data di svolgimento) _____

_____

_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

## DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# DICHIARAZIONE DI INTENTO

*L'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato.*

*L'ICE Agenzia provvederà a riscontrare l'invio attraverso il proprio cassetto fiscale prima dell'emissione della fattura.*

*Copia della dichiarazione e della ricevuta telematica potranno essere inviate, a discrezione del cliente, all'indirizzo mail: dichiarazionidintento@ice.it.*

*Il mancato invio della Dichiarazione di Intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale comporterà l'impossibilità, per l'ICE, di emettere la fattura in esenzione IVA con esclusione di intervenire successivamente all'emissione della fattura.*

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("RGPD")

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.
I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.
I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link https://www.ice.it/it/privacy

**A ICE-Agenzia**

**Ufficio**

**_____**

**Via Liszt, 21**
**00144 ROMA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000**

PER BENEFICIARE DELLE MISURE STRAORDINARIE ICE
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEI TERRITORI ALLUVIONATI
DELLA SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA
*(Delibera CdA ICE n. 752/26 del 30/01/2026)*

**Il/La sottoscritto/a** _____nato/a a _____(__)
il _____ CF_____ residente a _____ (___)
in _____ n. _____ CAP_____

in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA _____
P. IVA _____con Sede operativa/produttiva nel Comune di _____ (___)
Indirizzo_____ CAP_____

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000**

**DICHIARA CHE L'AZIENDA**

- opera nell'area dichiarata in stato di emergenza a seguito dell'alluvione, come specificato nella dichiarazione di stato di emergenza emanata con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2026 e dettagliato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 1180 del 30 gennaio 2026 e successivi analoghi provvedimenti;
- era attiva al momento dell'evento calamitoso;
- ha subito comprovati danni materiali conseguenti all'alluvione, che saranno adeguatamente documentati, ove richiesto.

*Tutte le informazioni e i dati personali raccolti attraverso la presente dichiarazione saranno trattati in conformità alle leggi vigenti sulla protezione dei dati personali e utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività e delle verifiche correlate al presente atto anche ai sensi dell'art. 6 co. 1, lettere e, c, b del GDPR.*

TIMBRO DEL RICHIEDENTE
FIRMA DEL LEGALE APPRESENTANTE
(allegare copia del documento di identità)

*Oppure*

FIRMA DIGITALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL**
**CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026**
**(Articolo 1, comma 11)**

**REGIONE CALABRIA**

AFRICO, AGNANA CALABRA, ALBI, ALBIDONA, AMENDOLARA, ANTONIMINA, ARDORE, BAGALADI, BELVEDERE MARITTIMO, BIANCO, BIVONGI, BORGIA, BOTRICELLO, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO, BRANCALEONE, BROGNATURO, BRUZZANO ZEFFIRO, CALANNA, CARAFFA DEL BIANCO, CARDETO, CARDINALE, CARERI, CARIATI, CARPANZANO, CASIGNANA, CASSANO, ALLO IONIO, CATANZARO, CAULONIA, CERENZIA, CETRARO, CICALA, CIRO' MARINA, CONDOFURI, CORIGLIANO ROSSANO, CROPANI, CROSIA, CROTONE, CRUCOLI, CUTRO, DAVOLI, DINAMI, FABRIZIA, FERRUZZANO, FILADELFIA, FILOGASO, FRANCAVILLA, GERACE, GROTTERIA, GUARDAVALLE, ISOLA CAPO RIZZUTO, LAGANADI, LOCRI, MANDATORICCIO, MARINA DI GIOIOSA, IONICA, MELISSA, MELITO DI PORTO SALVO, MENDICINO, MILETO, MOLOCHIO, MONASTERACE, MONGIANA, MONTALTO UFFUGO, MONTAURO, MONTEBELLO IONICO, MONTEPAONE, MONTEROSSO CALABRO, MOTTA SAN GIOVANNI, NARDODIPACE, OLIVADI, PALERMITI, PALIZZI, PALMI, PLACANICA, POLIA, RENDE, RIACE, ROCCA DI NETO, ROCCAFORTE DEL GRECO, ROCCELLA JONICA, ROGHUDI, SAMO, SAN COSMO ALBANESE, SAN GIOVANNI DI GERACE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN LORENZO, SAN LORENZO BELLIZZI, SAN LUCIDO, SAN MAURO MARCHESATO, SAN NICOLA DA CRISSA, SAN PROCOPIO, SAN SOSTENE, SAN SOSTI, SAN VITO SULLO IONIO, SANGINETO, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE, SANT'AGATA DEL BIANCO, SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE, SANT'ILARIO DELLO IONIO, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, SATRIANO, SCANDALE, SELLIA MARINA, SIDERNO, SIMERI CRICHI, SORIANELLO, SOVERATO, SOVERIA MANNELLI, SPADOLA, SQUILLACE, STIGNANO, STILO, TAURIANOVA, TERRAVECCHIA, VARAPODIO, VERBICARO, VERZINO.

**REGIONE SARDEGNA**

ALÀ DEI SARDI, ARITZO, ARMUNGIA, ARZACHENA, ARZANA, BALLAO, BARISARDO, BARRALI, BAUNEI, BELVÌ, BITTI, BOLOTANA, BONO, BUDDUSÒ, BUDONI, BURCEI, CAGLIARI, CALANGIANUS, CALASETTA, CAPOTERRA, CARBONIA, CARDEDU, CASTIADAS, DECIMOPUTZU,

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL**
**CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026**
**(Articolo 1, comma 11)**

DESULO, DOLIANOVA, DOMUS DE MARIA, DOMUSNOVAS, DONORI, DORGALI, ELINI, ELMAS, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, FONNI, GADONI, GAIRO, GALTELLÌ, GENONI, GERGEI, GIBA, GIRASOLE, GONNESA, GUASILA, IGLESIAS, ILBONO, IRGOLI, ISILI, JERZU, LACONI, LANUSEI, LOCERI, LOCULI, LODÈ, LOIRI PORTO SAN PAOLO, LOTZORAI, LULA, LUOGOSANTO, MAMOIADA, MANDAS, MARACALAGONIS, MONASTIR, MURAVERA, MUSEI, NARCAO, NUORO, NURAGUS, NURALLAO, NURAMINIS, NURRI, NUXIS, OLBIA, OLIENA, OLZAI, ONANÌ, ONIFAI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROSEI, ORROLI, ORUNE, OSINI, PADRU, PERDASDEFOGU, PERDAXIUS, PISCINAS, POSADA, PULA, QUARTU SANT'ELENA, QUARTUCCIU, SADALI, SAMATZAI, SAN BASILIO, SAN GIOVANNI SUERGIU, SAN NICOLÒ GERREI, SAN SPERATE, SAN TEODORO, SAN VITO, SANLURI, SANTADI, SANT'ANDREA FRIUS, SANT'ANNA ARRESI, SANT'ANTIOCO, SARROCH, SELARGIUS, SERDIANA, SERRAMANNA, SERRI, SEUI, SEULO, SILIQUA, SINISCOLA, SINNAI, SIURGUS DONIGALA, SOLEMINIS, SUELLI, TALANA, TELTI, TEMPIO PAUSANIA, TERTENIA, TETI, TEULADA, TONARA, TORPÈ, TORTOLI, TRATALIAS, TRIEI, ULASSAI, URZULEI, USSASSAI, UTA, VALLERMOSA, VILLA SAN PIETRO, VILLACIDRO, VILLAGRANDE STRISAILI, VILLANOVA TULO, VILLAPERUCCIO, VILLAPUTZU, VILLASALTO, VILLASIMIUS, VILLASOR, VILLASPECIOSA.

**REGIONE SICILIA**

AGRIGENTO, CAMASTRA, FAVARA, LICATA, LAMPEDUSA E LINOSA, LUCCA SICULA, MENFI, MONTALLEGRO, NARO, PALMA DI MONTECHIARO, S. BIAGIO PLATANI, S. STEFANO QUISQUINA, RIBERA, VILLA FRANCA SICULA, RAVANUSA, SAMBUCA DI SICILIA, PORTO EMPEDOCLE, SCIACCA, BURGIO, SANTANGELO MUXARO, RACALMUTO, CALTANISSETTA, GELA, MARIANOPOLI, NISCEMI, MAZZARINO, SERRADIFALCO, MUSSOMELI, BUTERA, ACI CASTELLO, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACIREALE, BIANCAVILLA, CALATABIANO, CAMPOROTONDO ETNEO, CASTEL DI IUDICA, CATANIA, CASTIGLIONE DI SICILIA, FIUMEFREDDO DI SICILIA, GRAMMICHELE, GRAVINA DI CATANIA, LICODIA EUBEA, LINGUAGLOSSA, MASCALI, MASCALUCIA, MAZZARRONE, MILITELLO IN VAL DI CATANIA, MINEO, MIRABELLA IMBACCARI, MISTERBIANCO, NICOLOSI, PALAGONIA, PATERNÒ, PEDARA, PIEDIMONTE ETNEO, RAGALNA,

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL**
**CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026**
**(Articolo 1, comma 11)**

RAMACCA, RANDAZZO, RIPOSTO, SANTA MARIA DI LICODIA, SAN GIOVANNI LA PUNTA, SANT'AGATA LI BATTIATI, SCORDIA, TRECASTAGNI, TREMESTIERI ETNEO, VALVERDE, VIAGRANDE, VIZZINI, ZAFFERANA ETNEA, ADRANO, BELPASSO, BRONTE, CALTAGIRONE, MALETTO, MOTTA S. ANASTASIA, RADDUSA, SAN GREGORIO DI CATANIA, SAN PIETRO CLARENZA, SANTA VENERINA, SANT'ALFIO, AGIRA, AIDONE, ASSORO, CATENANUOVA, ENNA, GAGLIANO CASTELFERRATO, LEONFORTE, NICOSIA, PIAZZA ARMERINA, TROINA, CENTURIPE, NISSORIA, ACQUEDOLCI, ALCARA LI FUSI, ALI', ALI' TERME, ANTILLO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, BROLO, CAPIZZI, CAPO D'ORLANDO, CAPRILEONE, CARONIA, CASALVECCHIO SICULO, CASTELL'UMBERTO, CASTELMOLA, CASTROREALE, CONDRO', FALCONE, FICARRA, FIUMEDINISI, FLORESTA, FONDACHELLI FANTINA, FORZA D'AGRÒ, FRANCAVILLA DI SICILIA, FURCI SICULO, GAGGI, GALATI MAMERTINO, GALLODORO, GIARDINI NAXOS, GIOIOSA MAREA, GRANITI, ITALA, LETOJANNI, LIMINA, LIPARI, MALFA, MALVAGNA, MANDANICI, MERÌ, MESSINA, MILAZZO, MONFORTE SAN GIORGIO, MONGIUFFI MELIA, MONTALBANO ELICONA, MOTTA CAMASTRA, NASO, NIZZA DI SICILIA, NOVARA DI SICILIA, OLIVERI, PAGLIARA, PATTI, PIRAINO, RACCUJA, ROCCALUMERA, ROCCELLA VALDEMONE, RODI MILICI, SAN FRATELLO, SAN PIERO PATTI, SAN SALVATORE DI FITALIA, SANTA DOMENICA VITTORIA, SANTA LUCIA DEL MELA, SANTA MARINA SALINA, SANTA TERESA DI RIVA, SANT'ALESSIO SICULO, SANT'ANGELO DI BROLO, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SAVOCA, SCALETTA ZANCLEA, SINAGRA, TAORMINA, TRIPI, GUALTIERI SICAMINÒ, ROCCAFIORITA, SAPONARA, SPADAFORA, TORTORICI, VALDINA, VENETICO, PACE DEL MELA, ALTAVILLA MILICIA, ALTOFONTE, BOLOGNETTA, BORGETTO, CALTAVUTURO, CAMPOFELICE DI FITALIA, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, CAPACI, CASTELDACCIA, CASTRONOVO DI SICILIA, CEFALÙ, CHIUSA SCLAFANI, CIMINNA, CORLEONE, GANGI, GERACI SICULO, GIULIANA, GODRANO, ISOLA DELLE FEMMINE, LERCARA FRIDDI, MEZZOJUSO, MONREALE, MONTELEPRE, PALAZZO ADRIANO, PALERMO, PARTINICO, PIANA DEGLI ALBANESI, POLLINA, SANTA FLAVIA, SCIARA, TORRETTA, USTICA, ALIA, CINISI, CONTESSA ENTELLINA , GIARDINELLO, ROCCAMENA, SAN MAURO CASTELVERDE, TERRASINI, TERMINI IMERESE, ACATE, CHIARAMONTE GULFI, COMISO, GIARRATANA, ISPICA, MODICA, MONTEROSSO ALMO, POZZALLO, RAGUSA, SANTA CROCE CAMERINA, SCICLI, VITTORIA,

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL**
**CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1180 DEL 30 GENNAIO 2026**
**(Articolo 1, comma 11)**

AUGUSTA, AVOLA, BUCCHERI, BUSCEMI, CANICATTINI BAGNI, CARLENTINI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, FRANCOFONTE, LENTINI, MELILLI, NOTO, PACHINO, PALAZZOLO ACREIDE, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, PRIOLO GARGALLO, ROSOLINI SIRACUSA, SOLARINO, SORTINO, CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, CUSTONACI, FAVIGNANA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PANTELLERIA, PETROSINO, SAN VITO LO CAPO, SALAPARUTA, VALDERICE.